



Città di Castelvetro

Selinunte

Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 28

DEL 5 MAG. 2017

IL VICE SINDACO

VISTO il D.D.G. n° 273/2017 del 17/02/2017 "Stagione Balneare 2017", del Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico- Servizio 1 -della Regione Siciliana, che fissa per l'anno 2017 l'inizio della stagione balneare al 01.04.2017 ed il termine al 31.10.2017;

VISTO l'art.8 del D.D.G. del 02.03.2016, con il quale viene fatto obbligo ai Sindaci dei comuni rivieraschi della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di loro competenza, prescritti dell'art.6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30.03.2010 in attuazione dell'art.15 del Decreto Legislativo n° 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione, in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato minimo 80 X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue;

VISTO l'art.9 del su menzionato Decreto del 02.03.2016 nel quale è stato previsto che le Ordinanze di divieto di balneazione devono essere adottate entro e non oltre il 31.03.2017;

CONSIDERATO che secondo l'allegato 8 del predetto DDG 273/2017, lungo la costa marina interessante questo Comune vi sono tre punti di immissione e specificatamente:

1. Fiume Belice, c.da Belice di Mare;
2. Condotta di allontanamento acque reflue, provenienti dall'impianto di depurazione della frazione di Marinella di Selinunte;
3. Fiume Modione, c.da Gaggera;

CONSIDERATO, altresì, che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione ex articolo 6 del DDG 273/2017 da parte dell'ASP di Trapani, circa ulteriori tratti di mare non balneabili ricadenti nel territorio di questo comune;

VISTA la legge regionale n.27 del 15.05.1986;

VISTA la legge n.142 del 08.06.1990, art.38, comma 2;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE in prossimità dei tratti di costa appresso riportate:

1. Fino a mt. 200 sia a destra che a sinistra della foce del Fiume Belice, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34' 55" di latitudine Nord e 12° 51' 52" di longitudine Est;
2. Fino a mt. 200 sia a destra che a sinistra della condotta di allontanamento delle acque reflue dell'impianto di depurazione della Frazione di Marinella di Selinunte, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34' 53" di latitudine Nord e 12° 50' 39" di longitudine Est;
3. Fino a mt. 200 sia a destra che a sinistra dalla foce del Fiume Modione, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34' 56" di latitudine Nord e 12° 49' 20" di longitudine Est;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata:

1. Al Dirigente del Settore Polizia Municipale, affinché provveda:
 - a predisporre e collocare, nelle zone interdette di cui alla presente Ordinanza, i cartelli di divieto di balneazione, secondo le prescrizioni della normativa citata in premessa, in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili;
 - a vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza;
 - a trasmettere copia della presente Ordinanza agli Enti di cui al successivo punto 2;
2. Enti ai quali trasmettere copia della presente Ordinanza:
 - Ministero della Salute -ROMA;
 - Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare- ROMA;
 - Assessorato Regionale della Sanità – Dipartimento per le attività Sanitarie – PALERMO;
 - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente- PALERMO;
 - A.S.P. –Laboratorio di SanitàPubblica- TRAPANI;
 - A.R.P.A. –Dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente- TRAPANI ;
3. All'Ufficio Staff del Sindaco, affinché provveda alla massima diffusione a mezzo degli organi di stampa, televisivi e radio, del divieto di balneazione dei predetti tratti di costa anche in lingua inglese;
4. All'Ufficio Messì per la pubblicazione all'albo pretorio e Home Page del Comune.

Il Dirigente del V Settore
Sig. Giuseppe Barresi



IL V. SINDACO
Vincenzo Chiofalo

